

	ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”-TRICASE CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046 C.F.90039170759 www.pascolitricase.edu.it leic8ak00R@istruzione.it ; leic8ak00R@pec.istruzione.it	
		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - G. PASCOLI-TRICASE
Prot. 0007851 del 04/09/2025
VII (Uscita)

Al personale Docente e ATA dell'Istituto
Comprensivo

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Autorizzazione alla libera professione o a conferimento incarichi retribuiti e regime di incompatibilità (Art. 508 del D.Lgs. 297/94, Art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012) – A.S. 2025/2026

Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l'esercizio di libere professioni.

La disciplina generale è contenuta nel Testo unico sul pubblico impiego di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: secondo l'art. 53, secondo comma, “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.

Il legislatore fissa, dunque, **la regola della incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l'assunzione di un impiego pubblico.** Sullo sfondo il dovere di esclusività delle prestazioni intestate al pubblico dipendente al quale la Costituzione chiede di dedicare interamente all'Ufficio le proprie energie lavorative senza disperderle in attività esterne ed ulteriori, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). La conseguenza è che, di regola, ogni incarico extra-istituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente. Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA) essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001).

La regola dell'incompatibilità risulta attenuata in forza della previsione per cui il dipendente pubblico, previa autorizzazione da parte del datore di lavoro, può essere ammesso allo svolgimento di incarichi ulteriori che all'esito di apposita istruttoria non risultino generare una situazione di conflitto di interesse rispetto all'attività svolta in via principale (art. 53, comma 7, d.lgs. 165 cit.). Accanto a questa tipologia di incompatibilità, cd. “relativa o “condizionata” alla preventiva autorizzazione, il legislatore individua poi una serie di incarichi che possono essere svolti senza necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del datore di lavoro. Si tratta delle attività elencate dal comma 6 dell'art. 53, cd. “liberalizzate” in quanto esulano dal regime autorizzatorio essendo espressione di libertà costituzionalmente garantite.

Ipotesi di incompatibilità assoluta

La regola dell'incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall'art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994 (Testo unico Istruzione). Per il personale docente in particolare, l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato esia intervenuta

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il successivo comma 15 consente al personale docente, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione del Testo unico istruzione ricalca le ipotesi descritte dall'art. 60, d.P.R. n. 3/1957 la cui integrazione determina la diffida da parte del datore di lavoro ad interrompere, entro 15 giorni, l'attività incompatibile a pena di decadenza dal lavoro pubblico.

Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

1. gli incarichi connotati da "abitudine" e "professionalità", intese quali non occasionalità, e continuità nello svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva;
Si fa presente che chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a T.I. nel comparto scuola se non ha prima risolto il precedente rapporto di lavoro proprio per le ragioni di "incompatibilità" sopra richiamate. Tale incompatibilità non deve quindi sussistere al momento della stipula del contratto e non può essere sanata con la concessione dell'aspettativa: tale aspettativa si matura infatti con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo;
2. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento dell'attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell'ufficio;
3. l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR. Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative.

L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. 3/57, con una serie di deroghe a tale principio applicabili al personale scolastico, con particolare riferimento per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (deroghe soggettive). Infatti i dipendenti con regime di PART-TIME che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria, possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. Inoltre, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).

Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'assolvimento di tutte le attività

inerenti all'attività lavorativa (funzione docente) cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne in nessun modo il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Ai sensi del comma 6 dell'Art. 53, sono ESCLUSI (deroghe oggettive) dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione "nonché di docenza e di ricerca scientifica" (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Pertanto si forniscono di seguito le istruzioni per richiedere:

1) Autorizzazione a svolgere la libera professione.

Per i docenti è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all'ufficio segreteria personale mediante allegato 1.

Per i docenti di discipline giuridiche: vale l'autorizzazione a libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19, che si applica però solo ai docenti di università o di scuole di II grado che insegnano diritto. Per i docenti di scuole di I ciclo è prevista l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, salvo che si sia iscritti all'albo da prima del 2/2/2013, data di entrata in vigore della legge 247/12. Resta ferma l'incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l'amministrazione scolastica di appartenenza.

2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

La legge 190/2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati

viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità

Pertanto:

Il personale docente o ATA interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni dovrà:

- ♦ accertarsi che l'ente che intende conferirgli l'incarico abbia richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico (assolutamente prima di iniziare l'incarico) e accertarsi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata (se l'incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f,f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione; l'attività esercitata senza autorizzazione deve comunque svolgersi senza un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente);
- ♦ presentare comunque all'amministrazione di appartenenza la richiesta di autorizzazione, conformemente all'**allegato 2**.

Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3) **Co.co.co o attività professionale con collaborazione continuata:** essa è vietata per il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (escluso chi ha part-time non inferiore al 50%) dunque l'unica attività concessa è temporanea e occasionale. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

4) **Svolgimento di ripetizioni private da parte di insegnanti:** Come indicato nel Testo Unico Scuola Dlgs 297/94 agli art. 508 agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto. Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. 145/18 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione al DS (mediante **Allegato 3**)



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria TURCO
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa